



DELIBERA DELLA GIUNTA CAMERALE ADOTTATA NELLA SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2024

OGGETTO: Adesione convenzione tra Unioncamere e Autorità di Regolazione per l'energia Reti e Ambiente (Arera)

Presenti:

NOME	RUOLO	PRESENZA
Falbo Pietro Alfredo	Presidente	SI
Borrello Fabio	Componente	SI
Cugliari Antonino	Componente	SI
Nisticò Saverio	Componente	SI
Noce Emilia	Componente	SI
Romano Rosalinda	Componente	SI

COLLEGIO REVISORI CONTI		
NOME	RUOLO	PRESENZA
Minervini Carmelina Giuseppina	Presidente	NO
Argirò Antonio	Componente	NO
Caroleo Fabrizio	Componente	NO

Svolge le funzioni di segretario della seduta il Segretario Generale f.f., dott. Ciro Di Leva, coadiuvato dai funzionari camerali.

Il Presidente riferisce che è stata rinnovata la Convenzione tra Unioncamere e l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per un ulteriore triennio (2023-2025) con la finalità di consentire agli utenti (imprese e consumatori) di continuare a utilizzare i servizi delle Camere di Commercio per la soluzione delle controversie relative al settore. Informa che con Deliberazione di Giunta n. 11 del 07/02/2017 la ex Camera di Commercio di Vibo Valentia aveva già aderito alla Convenzione tra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) e Unioncamere, valida per il triennio 2017-2019, rinnovata automaticamente alla prima scadenza.

Cede la parola al Segretario Generale che fornisce ulteriori informazioni in merito. Precisa, nello specifico, che la Convenzione in oggetto già stabiliva le modalità e i principi applicabili alle conciliazioni obbligatorie - ai sensi del D.Lgs. n. 130/2015, del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e della Legge n. 481 del 1995 - relativamente alle controversie tra gli utenti ed operatori del settore energetico e del gas, con la finalità che le stesse siano rimesse in prima istanza alle Camere di Commercio.

La nuova Convenzione prevede varie modalità e principi per l'espletamento del servizio quali ad esempio l'assenza dell'obbligo dell'assistenza degli avvocati; un criterio predefinito per l'individuazione della competenza territoriale; l'eventuale proposta di accordo formulata dal conciliatore solo su richiesta congiunta delle parti; il valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti; la realizzazione di iniziative di formazione per i conciliatori specializzati nel settore di riferimento della Convenzione. Tra le modalità da osservare è prevista inoltre la determinazione di un tariffario prestabilito che individua le spese di avvio e le spese di mediazione, indicate in misura fissa, in relazione al valore della controversia e definite sulla base delle tariffe previste dal Codice del Consumo e già in uso per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche nell'ambito della Convenzione tra Unioncamere e AGCOM. Il Segretario precisa, inoltre che, allo stato, tra i tre Organismi di mediazione operanti presso la nuova Camera di Commercio, facenti capo alle preesistenti Camere, solo l'Organismo di mediazione e conciliazione facente capo alla ex Camera di Commercio di Vibo Valentia è abilitato a svolgere le conciliazioni relative alle controversie tra utenti/clienti ed operatori o gestori dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA). In considerazione di ciò si propone, al momento, l'adesione alla Convenzione tra Unioncamere e l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per i procedimenti di competenza di quest'ultimo Organismo di Mediazione, determinando altresì l'importo dei compensi spettanti ai mediatori incaricati.

LA GIUNTA

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 29 dicembre 1993 n. 580 recante il riordino delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 219 recante "*Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della Legge 7 agosto 2015 n. 124 per il riordino delle funzioni e del funzionamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura*";

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 febbraio 2018 recante "*Rideterminazione delle circoscrizioni territoriali, istituzione di nuove camere di commercio e determinazioni in materia di razionalizzazione delle sedi e del personale*" che istituisce la "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catanzaro Crotone e Vibo Valentia";

VISTI, in particolare gli artt. 2 e 3 del citato D.M.;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Calabria n. 84 dell'1 settembre 2022 recante "*Consiglio Camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia: Nomina Componenti e convocazione primo Consiglio (Art. 10 D.M. n. 156/2011)*";

VISTA la delibera di Consiglio n. 1 del 3 novembre 2022 con cui si dà atto che si è insediato il Consiglio della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ed eletto il Presidente;

VISTA la delibera di Consiglio n. 4 del 01 dicembre u.s. di nomina della Giunta Camerale;

VISTE la determinazione del Presidente n. 37 del 02/08/2023 avente ad oggetto "*Incarico Segretario Generale FF e nomina Conservatore del Registro delle Imprese*"

ratificata con D.G. n. 122 del 04/09/2023 e la successiva determinazione del Presidente n. 1 del 09/01/2024 ratificata con D.G. n. 2 di data odierna;

UDITO quanto esposto dal Presidente e dal Segretario Generale che ribadisce l'importanza della mediazione sia per la risoluzione delle controversie tra consumatori e professionisti, sia per il decongestionamento delle cause e dei processi civili in corso, in linea con quanto previsto dalla normativa comunitaria;

VISTO l'articolo 141-octies, comma 1, lett. g), del codice del consumo che designa il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) quale autorità competente con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all'articolo 141-ter del codice del consumo relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell'elenco di cui all'articolo 141 - octies, comma 1, lett. a), del codice del consumo;

VISTO altresì, il comma 6, lettera c), dello stesso art. del Codice del consumo, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente il potere di regolamentare, con propri provvedimenti, le modalità di svolgimento della procedura prevista dall'articolo 2, comma 24, lettera b), abrogando tacitamente la riserva regolamentare governativa ivi prevista, individuando altresì, nel tentativo obbligatorio di conciliazione, la condizione di procedibilità dell'azione proposta innanzi all'Autorità giudiziaria;

VISTA la deliberazione 5 maggio 2016, n. 209/2016/E/com, dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), che ha dato una prima attuazione alla normativa sopra menzionata con il "*Testo integrato in materia di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (TICO)*", introducendo una procedura per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione (istituito con deliberazione 21 giugno 2012, 260/2012/E/com), per la risoluzione delle controversie fra clienti finali e operatori dei settori regolati, quale condizione di procedibilità per l'azione giudiziale, e individuando le procedure alternative esperibili, mediante un testo ricognitivo e organico delle disposizioni alla specie applicabili, rendendo operativa tale procedura per i settori energetici dall'1 gennaio 2017;

CONSIDERATO che fra le procedure alternative esperibili ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione nei settori regolati dall'Autorità, per espressa previsione dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95, rientrano quelle svolte dalle "*commissioni conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" (di seguito: Camere di commercio) ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

VISTA la Deliberazione di Giunta n. 11 del 07/02/2017 della ex Camera di Commercio di Vibo Valentia con la quale la stessa aderiva alla Convenzione tra Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (ARERA) e Unioncamere, valida per il triennio 2017-2019 e rinnovata poi automaticamente alla prima scadenza. La Convenzione in oggetto stabiliva le modalità e i principi applicabili alle conciliazioni obbligatorie - ai sensi del D.Lgs. n. 130/2015, del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005) e della Legge n. 481 del 1995 - relativamente alle controversie tra gli utenti ed operatori del settore energetico e del gas, con la finalità che le stesse siano rimesse in prima istanza alle Camere di Commercio;

RITENUTO opportuno procedere, in continuità, al rinnovo esplicito della convenzione citata, tenuto anche conto dell'esperienza finora accumulata nelle attività oggetto di tale accordo e dell'evoluzione normativa e regolatoria;

PRESO ATTO che in data 28.12.2022 è stata rinnovata la Convenzione tra Unioncamere e l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) per un ulteriore triennio (2023-2025) con la finalità di consentire agli utenti/imprese e di continuare a utilizzare i servizi delle Camere di Commercio per la soluzione delle controversie relative al settore di competenza dell'Autorità;

VALUTATO che detta Convenzione stabilisce le modalità e i principi applicabili alle conciliazioni obbligatorie - ai sensi del D.Lgs. n. 130/2015, del c.d. Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), e della Legge n. 481 del 1995 - relativamente alle controversie tra gli utenti ed operatori del settore energetico e del gas, del servizio idrico integrato e del teleriscaldamento/teleraffrescamento (o telecalore), con la finalità che le stesse siano rimesse in prima istanza alle Camere di Commercio;

RILEVATO che la nuova Convenzione ha durata di tre anni ed è automaticamente rinnovabile alla scadenza, salvo diversa volontà delle parti firmatarie, e che la stessa può essere modificata o integrata di comune accordo tra le parti medesime;

CONSIDERATO che tale Convenzione prevede varie modalità e principi come l'assenza dell'obbligo dell'assistenza degli avvocati; un criterio predefinito per l'individuazione della competenza territoriale; l'eventuale proposta di accordo formulata dal conciliatore solo su richiesta congiunta delle parti; il valore di titolo esecutivo del verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti; la realizzazione di iniziative di formazione per i conciliatori specializzati nel settore di riferimento della Convenzione;

TENUTO CONTO che tra queste modalità da osservare c'è in particolare anche la determinazione di un tariffario prestabilito che individua le spese di avvio e le spese di mediazione, indicate in misura fissa, in relazione al valore della controversia, e definite sulla base delle tariffe previste dal Codice del Consumo e già in uso per le controversie in materia di comunicazioni elettroniche nell'ambito della Convenzione tra Unioncamere e AGCOM;

CONSIDERATO che presso la Camera di Commercio di Catanzaro Crotona e Vibo Valentia operano 3 Organismi di mediazione, ma che solo l'Organismo di mediazione e conciliazione della ex Camera di Commercio di Vibo Valentia è abilitato a svolgere le conciliazioni relative alle controversie tra utenti/clienti ed operatori o gestori dei settori regolati dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente - ARERA);

RITENUTO, quindi, opportuno aderire alla Convenzione tra Unioncamere e l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), rinnovata il 28.12.2022 ed allegata al presente provvedimento di cui forma parte integrante;

RITENUTO necessario stabilire i criteri relativi al pagamento dell'onorario spettante ai mediatori/conciliatori nei casi di cui sopra, in quanto non previsti nelle convenzioni in argomento;

PRESO ATTO del parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio Regolazione del Mercato Dr.ssa Ornella Ortona, sede di Vibo Valentia;

VISTO lo Statuto ed in particolare gli artt. 20 e ss. sulle competenze e funzioni della Giunta;

All'unanimità di voti palesi espressi dai presenti per alzata di mano;

DELIBERA

Per quanto in premessa

1. di aderire, esclusivamente per l'Organismo di Mediazione e Conciliazione della ex Camera di Commercio di Vibo Valentia, alla Convenzione, come rinnovata per l'ultimo triennio 2023-2025, tra Unioncamere Nazionale e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, concernente le modalità e i principi applicabili alle conciliazioni relative alle controversie tra utenti/clienti ed operatori o gestori dei settori regolati dall'Autorità presso le Camere di Commercio, che **allegato** al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.
2. di riconoscere al mediatore/conciliatore, un compenso forfettario di euro 30 (al netto di iva ed oneri accessori di legge se previsti) nel caso di chiusura anticipata del procedimento per assenza di una e/o tutte le parti invitate;
3. di riconoscere al mediatore/conciliatore in ogni caso diverso da quello indicato al punto 2) i seguenti compensi:
 - € 70,00 oltre IVA e CPA per controversie con valore della lite fino ad € 50.000,00
 - € 160,00 oltre IVA e CPA per controversie con valore della lite oltre € 50.000,00
4. di dare mandato al Segretario Generale per gli adempimenti conseguenti.

La presente delibera, da pubblicare all'Albo camerale a norma dell'art.32 della legge n.69/2009, è immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
(Dott. Ciro Di Leva)

IL PRESIDENTE
(Dott. Pietro Alfredo Falbo)

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.)